

Prevenzione Incendi – art. 46 del D.Lgs. 81/08

Durante lo svolgimento delle attività di cantiere sussiste sovente il rischio che possa innescarsi un incendio. Tale rischio deve essere oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro.

In cantiere infatti possono essere presenti materiali combustibili quali legname, cartone, sostanze infiammabili e svilupparsi alte temperature attraverso l'uso di cannelli per guaine o per lavori di saldatura, per scintille provocate da guasti elettrici o per l'utilizzo di flex o smerigliatrici, o semplicemente causate da mozziconi di sigaretta.



Pertanto per prevenire un incendio in cantiere è opportuno applicare le seguenti misure minime di prevenzione:



Assicurare la presenza e funzionalità di un apparecchio telefonico con il quale poter richiedere l'intervento dei VV.FF.

Affiggere in prossimità del posto telefonico o degli uffici di cantiere il numero unico di emergenza **112** con debite istruzioni per la chiamata.



Nominare un numero di addetti all'emergenza incendio in funzione delle dimensioni del cantiere. Tali soggetti devono essere sempre presenti sul luogo di lavoro e devono aver frequentato uno specifico corso ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08. Il corso è soggetto ad aggiornamento quinquennale ai sensi del .



Tenere e mantenere in efficienza un numero di mezzi di estinzione scaturente dalla valutazione del rischio incendio e dalla determinazione del carico d'incendio.

Almeno un estintore deve essere tenuto nelle immediate vicinanze del quadro generale di cantiere e che deve riportare la seguente dicitura: "Adatto all'uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 Volt ad una distanza di un metro".



Realizzare impianti elettrici a perfetta regola d'arte, con idonea messa a terra di impianti e masse metalliche al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche.

Realizzare impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.

Utilizzare utensili elettrici ed apparecchiature idonee all'uso nei cantieri.




Segregare e segnalare con opportuna cartellonistica depositi di materiali infiammabili.

Non accendere fuochi per eliminare imballaggi, legname di scarto o per scaldarsi.

Prestare la massima attenzione nell'utilizzo dei cannelli per guaine e durante tale attività tenere sempre al seguito un estintore.

Rispettare il divieto di fumare.



Prendere visione del piano di evacuazione e delle possibili vie di fuga dal luogo di lavoro.

Assicurarsi che le stesse vie di fuga o esodo non siano ostruite da materiali o attrezzature ingombranti che ne limitino la fruibilità.

Distributori di gasolio ad uso privato



Spesso all'interno di cantieri stradali ed edili dove operano mezzi movimento terra, vengono utilizzati serbatoi-distributori mobili di gasolio aventi specifiche caratteristiche costruttive, con bacino di contenimento alla base e tettoia di protezione dagli agenti atmosferici.

Solitamente la capacità è fino a 9000 lt. e devono essere del tipo approvato dal Ministero dell'Interno con componenti a marchio CE.

L'utilizzo di tali manufatti rientra nella sfera delle scelte organizzative dell'impresa, consente una riduzione dei costi e dei tempi in quanto i mezzi non devono recarsi all'impianto di distribuzione stradale.

Ciò diviene particolarmente significativo quando ad operare sono mezzi cingolati che non possono viaggiare su strada.

Dal 1 gennaio 2021, i soggetti aventi distributori automatici ad uso privato cosiddetti "distributori minori" cioè con capacità compresa tra i 5 e i 10 mc, sono obbligati a richiedere la licenza fiscale all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Non ricadono nell'obbligo di che trattasi gli impianti mobili di distribuzione carburanti utilizzati temporaneamente per rifornire sul posto macchine operatrici impiegate, ad esempio, presso cantieri stradali, ferroviari, per i quali non è definito un luogo di stabile ubicazione (si pensi a quelli montati su veicoli ed adibiti al rifornimento di mezzi d'opera di cantieri itineranti).

Tralasciando gli aspetti amministrativi ed autorizzativi, ai fini della prevenzione incendi il D.M. 22 novembre 2017 prevede al punto 8. dell'Allegato I che in prossimità di ogni contenitore-distributore installato fuori terra, deve essere garantita la presenza di **almeno due estintori portatili** con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B.

Nel caso in cui la capacità complessiva del deposito di distribuzione sia superiore a 6 mc, deve essere garantita anche la presenza di **un estintore carrellato** con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.